

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3807 di mercoledì 22 giugno 2016

L'ABC della formazione: la formazione di dirigenti e preposti

Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Focus sulla formazione di dirigenti e preposti: i contenuti, gli aggiornamenti e le scadenze.

Imola, 22 Giu ? Convinti che non sempre, nella complessità della nostra normativa, si possono ricordare tutte le varie regole, specificità e scadenze che riguardano la **formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti**, torniamo a parlare oggi brevemente di formazione facendo una sintesi delle principali prescrizioni normative.

E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno "**Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo**" che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell'ambito delle **Settimane della Sicurezza 2015** organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0327E] ?#>

Nell'intervento "Formazione e addestramento: facciamo il punto", a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell' Azienda USL di Imola), si sottolinea che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza **si applicano a:**

- "Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa);
- Soggetti di cui all'art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)".

Dopo aver affrontato, in un precedente, le specificità della formazione per lavoratori e lavoratrici, ci soffermiamo oggi innanzitutto sulla **formazione a preposti e dirigenti**.

Come abbiamo già accennato, per la formazione a Dirigenti e Preposti (art.37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) l'applicazione degli Accordi Stato-Regioni è, in realtà, facoltativa, ma costituisce "corretta applicazione dell'art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008". E in caso di corso di formazione conforme agli Accordi "il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fornito a dirigenti e preposti una formazione '*adeguata e specifica*'.

Per quanto riguarda i **preposti** stiamo parlando di una "formazione particolare e aggiuntiva della durata di 8 ore".

Altre caratteristiche:

- "credito formativo permanente, salvo modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di un'altra azienda;
- frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
- consentita modalità e-learning per i contenuti della formazione individuati ai punti da 1 a 5 dell'Accordo stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011".

Riprendiamo dall' Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 i **contenuti della formazione per il preposto:**

5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

(...)

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

- 1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 4. Incidenti e infortuni mancati;
 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
- (...)

L'intervento rileva che l'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha dunque "aggiunto nuovi contenuti" rispetto a quelli già previsti dall'art.37 co.7 del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(...)

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

(...)

E l'aggiornamento per il preposto?

Deve avvenire "ogni 5 anni solo per la funzione di preposto, comprensivo dell'aggiornamento quale lavoratore. Durata minima 6 ore. Consentita modalità e-learning".

Veniamo ora alla **formazione dei dirigenti**.

È prevista una "formazione specifica per la funzione svolta della durata minima di 16 ore".

Altre caratteristiche:

- "sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori;
- frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
- credito formativo permanente;
- consentita modalità e-learning".

E l'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha strutturato la formazione in **4 diversi Moduli**:

- Giuridico-normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Individuazione e valutazione dei rischi;
- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

È richiesto inoltre un **aggiornamento** ogni 5 anni per la funzione di dirigente della durata minima di 6 ore. Ed è consentita la modalità e-learning.

Rimandando ad altro articolo la trattazione della formazione per particolari tipologie specifiche di lavoratori (a domicilio, somministrazione di lavoro, ...), concludiamo ricordando alcune **scadenze**, passate e future, per la formazione di dirigenti e preposti:

- 11 gennaio 2013: aggiornamento lavoratori formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012;
- 11 luglio 2013: formazione specifica e aggiuntiva dei lavoratori che svolgevano la funzione di preposto alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale; formazione specifica per i lavoratori che svolgevano la funzione di dirigenti alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale;
- **11 gennaio 2017**: aggiornamento preposti formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012; aggiornamento dirigenti formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012.

Si ricorda infine che per i preposti e dirigenti formati dopo l'11 gennaio 2012 "il quinquennio dell'aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso".

" Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione lavoratori preposti dirigenti", prima parte dell'intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l'unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Imola) al convegno "Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo" che si è tenuto a Imola nell'ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 908 kB).

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it